



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 88

Conferma dell'appaltatore

Su domanda dei podesta', il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, puo' autorizzare i comuni ed i consorzi di comuni a confermare, per un quinquennio, l'appaltatore in carica, purché le condizioni del nuovo contratto non siano per nessun rispetto piu' onerose, per i comuni, di quelle del contratto vigente.

Versione in vigore dal 16 settembre 1931 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-88-conferma-dell-appaltatore/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it